

SERVIZIO 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

p.e.c. mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA - ANNO 2024

Esame Insegnante di Teoria

(art. 3 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i)

- 1) Quiz a risposta multipla: il candidato compila, nel tempo massimo di trenta minuti, due schede d'esame (tratte dall'applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Supera la prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori non superiore a due. Non sono ammesse correzioni alle risposte date. Tale prova non attribuisce votazioni in trentesimi da valutare nella votazione finale ma consente esclusivamente, se superata, l'accesso alla seconda prova.
- 2) <u>Prova scritta</u>: il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio in ciascun tema, non inferiore a cinque e complessivo, sui tre temi, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 3) <u>Simulazione lezione di teoria</u>: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione tra gli argomenti d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 4) <u>Prova orale</u>: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e viene calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove di cui ai punti 2), 3) e 4), con arrotondamento al numero intero per difetto, se la prima cifra decimale è minore di 5; per eccesso, se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

Ciascuna delle prove di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto 1).

Il candidato in possesso dell'abilitazione ad Istruttore di Guida (se in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.mm.ii.), che intende ottenere l'estensione della propria abilitazione è esentato dallo svolgere la prima prova consistente nella compilazione dei quiz a risposta multipla (art. 10 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011). Il candidato deve avere frequentato il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.mm.ii., con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori.



SERVIZIO 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

p.e.c. mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it

Esame Istruttore di Guida

(art. 8 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i)

- 1) Quiz a risposta multipla: il candidato compila, nel tempo massimo di trenta minuti, due schede d'esame (tratte dall'applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Supera la prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori non superiore a due. Non sono ammesse correzioni alle risposte date. Tale prova non attribuisce votazioni in trentesimi da valutare nella votazione finale ma consente esclusivamente, se superata, l'accesso alla seconda prova.
- 2) <u>Prova orale</u>: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i. Supera la prova ed è ammesso alla successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova di cui al precedente punto 2), anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto 1).

- 3) <u>Prove pratiche</u>: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche in cui deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida:
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova di cui al precedente punto 3), anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto 1).

Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

La votazione finale complessiva è espressa in trentesimi e calcolata effettuando la media aritmetica tra le votazioni espresse in trentesimi nelle prove 2) e 3), con arrotondamento al numero intero per difetto se la prima cifra decimale è minore di cinque, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di cinque.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di Guida di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i (ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, co. 1, lettera d), n. 5 ovvero patente di guida BE e CE speciali) sostengono solo le prove d'esame di cui ai precedenti punti 1) e 2).



SERVIZIO 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

p.e.c. mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.mm.ii. gli Istruttori di Guida, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intendono estendere la propria abilitazione e sono già in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) numeri 2), 3) e 4), nonché del debito attestato di frequenza (art. 7, comma 4), sostengono un esame integrativo solo pratico conforme ai contenuti di cui all'Allegato 2-bis del richiamato Decreto.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.

Il candidato in possesso dell'abilitazione ad Insegnante di Teoria (se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) e d) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i.) che intende ottenere l'estensione della propria abilitazione è esentato dallo svolgere la prima prova consistente nella compilazione dei quiz a risposta multipla (art. 10 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011). Il candidato deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.mm.ii, relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B) stesso Decreto, in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

Esame Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida

- 1) Quiz a risposta multipla: il candidato compila, nel tempo massimo di trenta minuti, due schede d'esame (tratte dall'applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Supera la prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori non superiore a due. Non sono ammesse correzioni alle risposte date. Tale prova non attribuisce votazioni in trentesimi da valutare nella votazione finale ma consente esclusivamente, se superata, l'accesso alla seconda prova.
- 2) <u>Prova scritta</u>: il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio in ciascun tema, non inferiore a cinque e complessivo, sui tre temi, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 3) <u>Simulazione lezione di teoria</u>: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione tra gli argomenti d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 4) <u>Prova orale Insegnante di Teoria</u>: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. del 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 5) <u>Prova orale Istruttore di Guida</u>: il candidato sostiene una prova orale su domande a scelta della Commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i. Supera la prova ed è ammesso alla successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.



SERVIZIO 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

p.e.c. mobilita.trasporti@pec.cittametropolitanaroma.it

- 6) <u>Prove pratiche</u>: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche in cui deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida:
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
 - per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d) del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i, capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

Ciascuna delle prove di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al precedente punto 1).

IL DIRIGENTE Dott. Stefano Orlandi firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il competente Servizio 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità". Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo.